

PROT. 116

DETERMINA n°13

Oggetto: Nomina RPCT

L'Amministratore Unico

PREMESSE

- L'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- Con le nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, confermando l'obbligo, anche per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni, di nominare il "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza", ha previsto altresì che: o al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività; o al RPCT siano riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure integrative del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del

D.Lgs. 231/2001 di prevenzione della corruzione e di illegalità in coerenza con le

finalità della L. 190/2012 nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle

stesse ritenute più opportune; o le funzioni del RPCT debbano essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012; o le funzioni di RPCT debbano essere affidate ad un dirigente in servizio presso la Società.

Nelle sole ipotesi in cui la Società sia priva di dirigenti, o queste siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione.

In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un

amministratore, purché privo di deleghe gestionali. o la Società, nella scelta del RPCT, dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo; o nel provvedimento

di conferimento dell'incarico di RPCT siano individuate le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi e siano declinati gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale, ove applicabile.

In particolare, occorre che siano specificate le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle Misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle Misure previste.

CONSIDERATO

- le dimensioni strutturali della Società, la composizione dei profili professionali e i carichi operativi e funzionali delle risorse disponibili,
- che in data 30/09/2020 la Dr.ssa. Patrizio Maria Antonietta, che con nomina del 29/10/2019 (prot 255/19) aveva ricevuto l'incarico di RPCT, ha terminato il periodo di distacco presso Autoservizi Cerella .
- che in Autoservizi Cerella non sono presenti figure Dirigenziali

L'Amministratore Unico

DETERMINA

- di nominare la Sig.ra Erminia Flocco Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In conformità alla normativa vigente e alle determinazioni dell'ANAC pronunciatasi in materia, è stabilito che:

- dall'espletamento dell'incarico di RPCT non deriva l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo;
- il RPCT dovrà svolgere tutti i compiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle "Misure di prevenzione della corruzione integrative", tra i quali, a titolo esemplificativo: o elaborare e aggiornare, nei termini previsti dalla legge, le Misure di prevenzione della corruzione integrative, proponendole all'Amministratore Unico per la relativa approvazione; o verificare l'efficace attuazione delle Misure, redigendo entro i termini previsti dalla normativa vigente la relazione annuale, o proporre modifiche in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione; o controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa;

o segnalare eventuali casi di illeciti agli organi / funzioni aziendali competenti che provvedono alla valutazione del provvedimento sanzionatorio adeguato.

- il RPCT svolgerà i compiti assegnatigli in autonomia e indipendenza;
- al RPCT sono assegnati tutti i poteri necessari all'efficace espletamento dell'incarico, ivi inclusi i poteri di vigilanza e controllo dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi proposte, nonché di accesso alle informazioni e/o documenti aziendali, propedeutici allo svolgimento delle proprie funzioni, collaborando fattivamente con le competenti strutture aziendali e gli organi di indirizzo politico della società;
- nello svolgimento dei compiti attribuiti, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle necessarie competenze aziendali, al fine di assicurare un elevato livello di professionalità specifica e continuità d'azione;
- il RPCT e i soggetti dei quali si avvale dovranno rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia;
- del presente provvedimento dovrà essere data comunicazione all'ANAC secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla medesima ANAC e pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente".

Per quanto concerne il regime di responsabilità del RPCT, ai sensi della normativa vigente, le responsabilità riconducibili a tale ruolo sono:

- Responsabilità penale per coinvolgimenti diretti in fatti illeciti rilevanti penalmente e potenziale responsabilità omissiva, se non svolge diligentemente il proprio dovere venendo a conoscenza di illeciti commessi da colleghi/terzi (responsabilità diretta per proprie condotte, favoreggiamento, concorso, concorso omissivo per fatto altrui, associazione a delinquere);
- Responsabilità indotte da commissione di reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, a meno che non provi di aver predisposto le misure e di aver vigilato sulla loro osservanza, da cui può derivare: o responsabilità dirigenziale ex art. 21 tu pubblico impiego (art. 1, co. 12, L. 190/2012): mancato rinnovo o revoca incarico; o responsabilità disciplinare: sospensione dal servizio senza retribuzione per minimo un mese, massimo sei - art. 1, comma 13, L. 190/2012;
- responsabilità per danno erariale e di immagine per la Pubblica Amministrazione (art. 1, co. 12, L. 190/2012).

- Responsabilità e sanzioni per inadempimento obblighi pubblicazione o per mancata

predisposizione delle misure , a meno che non provi che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (art. 46, D. Lgs. 33/2013): o responsabilità dirigenziale (mancato rinnovo o revoca incarico);o eventuale responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione; o rilievo ai fini della retribuzione di risultato e trattamenti accessori collegati alle performance individuali.


- Responsabilità per violazione degli obblighi di pubblicazione dati su enti vigilati ANAC (art.47, D. Lgs. 33/2012): o sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro (ANAC. Delibera n. 66 del 31 luglio 2013 in tema di “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza”).

- Responsabilità civili per inadempimento al mandato ricevuto.

Vasto, 13/ottobre 2020

L'Amministratore Unico

Giuseppe Silvestri



Per Accettazione:

